

Ebrei a Roma tra Risorgimento ed emancipazione (1814-1914)

a cura di Claudio Procaccia



GANGEMI EDITORE



Dipartimento Beni e Attività Culturali



Questo volume è stato pubblicato
anche grazie al contributo di



Guido Coen

©

Proprietà letteraria riservata
Gangemi Editore spa
Piazza San Pantaleo 4, Roma
www.gangemieditore.it

Nessuna parte di questa
pubblicazione può essere
memorizzata, fotocopiata o
comunque riprodotta senza
le dovute autorizzazioni.

ISBN 978-88-492-2947-9

In copertina: Costruzione del Tempio con l'edificio delle Cinque Scuole in primo piano. Centro di Cultura Ebraica di Roma.
Via Rua, antica strada del ghetto di Roma, oggi scomparsa. ASCER, Archivio Fotografico, Fondo Fornari, vol. V, n. 256
In quarta di copertina: *Ketubah* di Shemuel Jehuda ben Izchach Della Seta e Giulia ben Jehudà Di Segni per il loro matrimonio, 19 Elul 5655, 8 settembre 1895. ASCER, Archivio Medievale e Moderno, *Università degli Ebrei di Roma, Ketubah* n. 45. Da notare la decorazione realizzata con i colori del Tricolore. Venticinque anni dopo l'emancipazione il patriottismo continua a manifestarsi anche in uno dei documenti più importanti della vita ebraica: il contratto matrimoniale.



Ebrei a Roma tra Risorgimento ed emancipazione (1814-1914)

a cura di Claudio Procaccia

GANGEMI  EDITORE

Copia autore © Gangemi Editore spa Roma

SIGLE E ABBREVIAZIONI ARCHIVISTICHE

ASCER = Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma

Sezioni dell'ASCER

AC = Archivio Contemporaneo

AMM = Archivio Medievale e Moderno

Fondi dell'ASCER

CAK = *Compagna Adrat Kodesh*

CCM = *Compagna Carità e Morte*

CHV = *Compagna Hesed VeEmet*

CIR = *Comunità Israelitica di Roma*

CMA = *Compagna Malbish Arumim*

CMZ = *Compagna Moshav Zechenim*

CRC = *Casa di Ricovero di Cave*

CRI = *Collegio Rabbिनico Italiano*

CTT = *Compagna Talmud Torà*

CZV = *Compagna Zedakà VaHesed*

DCC = *Deputazione Centrale di Carità*

SN = *Scuola Nuova*

ST = *Scuola Tempio*

UER = *Università degli Ebrei di Roma*

Altri archivi e biblioteche

ACDF = Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede

BFMB = Biblioteca Fondazione Marco Besso

ASR = Archivio di Stato di Roma

ASC = Archivio Storico Capitolino

Fondo, I.E. = Ispettorato Edilizio

AUCEI = Archivio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Ringrazio Gabriella Yael Franzone per l'impareggiabile supporto

INDICE

RICCARDO SHMUEL DI SEGNI <i>Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma</i>	7
RICCARDO PACIFICI <i>Presidente della Comunità Ebraica di Roma</i>	9
ELIO LIMENTANI <i>Direttore Amministrativo delle Scuole della Comunità Ebraica di Roma</i>	10
PREMESSA	11
GIANNI ASCARELLI <i>Assessore alle politiche culturali della Comunità Ebraica di Roma</i>	
INTRODUZIONE	
LA ROMA PAPALE E GLI EBREI ALLA FINE DEL POTERE TEMPORALE <i>Giuseppe Monsagrati</i>	13
PARTE I. CONDIZIONI E FATTORI DI CAMBIAMENTO DI LUNGO PERIODO DELLA COLLETTIVITÀ EBRAICA CAPITOLINA (1814-1914)	23
CAPITOLO 1. ISTITUZIONI, ECONOMIA, SOCIETÀ E POPOLAZIONE DELLA ROMA EBRAICA AGLI INIZI DELL'ETÀ CONTEMPORANEA	25
1.1 Considerazioni per una storia politica e istituzionale della Comunità Ebraica di Roma <i>Gabriella Yael Franzone</i>	27
1.2 Storia economica e sociale degli Ebrei a Roma (1814-1914). Tra retaggio e metamorfosi <i>Claudio Procaccia</i>	37
1.3 Professioni e radicamento sul territorio degli ebrei di Roma dall'emancipazione alla Prima guerra mondiale <i>Amedeo Osti Guerrazzi</i>	73
1.4 La demografia degli ebrei di Roma: un focus al 1868 <i>Eugenio Sonnino - Daniele Spizzichino</i>	79
CAPITOLO 2. FAMIGLIE, PERSONE E PERSONAGGI. ASPETTI DELLA STRATIFICAZIONE SOCIALE E DELLE DIFFERENZE CULTURALI DEGLI EBREI A ROMA TRA OTTO E NOVECENTO	89
2.1 Élite e società ebraica: Samuel Alatri, Crescenzo Del Monte, Ernesto Nathan <i>Ester Capuzzo</i>	91
2.2 Angelo Mortera e lo scandalo della Banca Romana. Un operatore di borsa ebreo nella tempesta finanziaria italiana della fine del XIX secolo <i>Francesco Colzi</i>	97
2.3 <i>Nghàcìri</i> si nasce? Famiglie ebraiche a Roma tra Otto e Novecento. Alcuni casi di studio <i>Claudio Procaccia</i>	111

2.4 Artisti e committenti ebrei a Roma nella <i>Belle Époque</i> <i>Olga Melasecchi</i>	119
CAPITOLO 3. DALLE CINQUE SCOLE AL TEMPIO MAGGIORE. ELEMENTI DELLE TRASFORMAZIONI CULTURALI DEGLI EBREI ROMANI	129
3.1 I rabbini di Roma nell'Ottocento e agli inizi del Novecento <i>David Gianfranco Di Segni</i>	131
3.2 Musicisti e canti sinagogali a Roma tra il 1814 e il 1914. Una ricerca nell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma <i>Pasquale Troia</i>	163
3.3 Il coro della Comunità Ebraica di Roma nelle carte del suo dell'Archivio Storico <i>Silvia Haia Antonucci</i>	233
CAPITOLO 4. ARCHITETTURA ED URBANISTICA. GLI EBREI E LE TRASFORMAZIONI DI ROMA CAPITALE	237
4.1 Trasformazione urbanistica ed edilizia tra Ottocento e Novecento dell'area dell'ex ghetto <i>Sara Cava e Sergio Amedeo Terracina</i>	239
4.2 La ricostruzione virtuale dell'edificio delle Cinque Scole (con DVD ALLEGATO) <i>Sabrina Gremoli e Veronica Stanco Petrilli</i>	259
PARTE II. PIO IX E L'UNIVERSITÀ DEGLI EBREI DI ROMA: SPERANZE E DELUSIONI (1846-1850) <i>Giancarlo Spizzichino</i>	263
CAPITOLO 1. INTRODUZIONE	265
CAPITOLO 2 . LO STATO PONTIFICIO PRIMA DEL 1846. IL CONTESTO POLITICO ED ECONOMICO	267
CAPITOLO 3. 1846: L'ELEZIONE DI PIO IX	273
CAPITOLO 4. 1847: LUCI E OMBRE	281
CAPITOLO 5. 1848: L'ANNO DEGLI ENTUSIASMI	287
CAPITOLO 6. 1849: FINALMENTE LIBERI	311
CAPITOLO 7. DOPO LA REPUBBLICA ROMANA	327
CAPITOLO 8. 1850: L'ANNO DELLA DELUSIONE	333
PARTE III INDAGINE SULLE CARTE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO STORICO DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA (1814-1914): SPUNTI E RIFLESSIONI <i>Silvia Haia Antonucci</i>	339
CAPITOLO 1. INTRODUZIONE	341
CAPITOLO 2. L'ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	345
APPENDICE	360

1.1 Considerazioni per una storia politica e istituzionale della Comunità Ebraica di Roma

Gabriella Yael Franzone

Aspetti del passaggio dal regime del ghetto alla piena cittadinanza italiana

Evoluzione della legislazione relativa alla posizione individuale degli ebrei nell'Italia postunitaria

La legislazione degli Stati preunitari poneva diversi limiti alla capacità degli ebrei: a titolo di esempio vale ricordare l'esclusione da cariche, uffici pubblici, onorificenze; la privazione della patria potestà nei confronti dei figli minori che fossero stati battezzati; il divieto di matrimonio misto; la segregazione nei ghetti (e dunque l'obbligo di residenza coatta in aree circoscritte e comunque "chiuse"); il divieto di acquistare immobili, con la conseguente nascita del cosiddetto *jus gazagà* come diritto reale di godimento. D'altra parte, considerava gli ebrei "anche come appartenenti ad un gruppo sociale distinto dalla restante popolazione e [proprio per questo] dotato, in certa misura, di una propria organizzazione autonoma"¹.

L'esclusione degli ebrei dal godimento dei diritti politici, alcune incapacità giuridiche speciali, la segregazione nei ghetti e altre simili misure restrittive connotavano in genere i sistemi giuridici degli Stati preunitari; e certamente la situazione romana, con l'eccezione del breve periodo della Repubblica del 1849². Sino al settembre del 1870 a Roma dovevano ritenersi ancora in vigore la costituzione *Cum nimis absurdum* del luglio 1555, istitutiva del ghetto; il

Dudum di Pio IV, del 27 febbraio 1562, che attribuiva al Cardinale Camerlengo la fissazione dei canoni delle case nel *claustrum hebreorum*; il breve *Viam veritatis* di Clemente VIII, del 5 giugno 1604, che vietava ai proprietari cristiani di case site all'interno del ghetto di sfrattare gli inquilini che non risultassero morosi; la costituzione *Ad ea per quae Christi* di Alessandro VIII, del 15 novembre 1658, che imponeva all'università ebraica il pagamento del canone delle case sfitte; il chirografo del 30 aprile 1697, di Innocenzo XII, che attribuiva alla stessa università il 12% del canone delle case del ghetto³; la costituzione *Alias a felici* di Clemente XIV, del 27 maggio 1773, che, precisando i caratteri reali del rapporto locatizio relativo alle case del ghetto, meglio delineò i contorni del *jus gazagà* quasi nei termini di un'enfiteusi e stabilì la nullità della rinuncia ai propri diritti espressa dall'inquilino ("renunciationem iuri inquilinatus") che fosse in regola con i pagamenti⁴.

La seconda emancipazione – successiva alla prima, poco durevole, imposta dalle armi napoleoniche – e il conseguente processo di integrazione/assimilazione degli ebrei nel corpo sociale unitario prendono le mosse nel Regno di Sardegna con una serie di provvedimenti di impronta liberale: il R.D. 29 marzo 1848, n. 688, concedeva anche agli ebrei il godimento "di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire gradi accademici, nulla innovato quanto all'esercizio del

¹ C. MIRABELLI, lemma "Israeliti", in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1972, XXIII, p. 960.

² Anche in questo caso a titolo esemplificativo, si cita quanto riportato nei "Principii fondamentali" premessi alla Costituzione della Repubblica Romana del 9 febbraio 1849, *sub VII*: "Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici". Si ricorda, per inciso, che ancora lo Statuto Fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa del 14 marzo 1848 negava agli ebrei il godimento dei diritti politici, in quanto il suo art. 25 lo condizionava espressamente alla "professione della religione cattolica"; ma un *Progetto di legge sulla concessione dei diritti civili agli israeliti* venne approvato dal Consiglio dei Deputati, su istanza dell'Univer-

sità Israelitica che si richiamava alla previsione dell'art. 4 dello stesso Statuto Fondamentale (e cioè all'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge) il 15 agosto 1848.

³ Tale attribuzione era nota come "tassa di calo e accrescimento", e come tale figura nei documenti conservati presso l'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma.

⁴ Su ciò G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1998, p. 31; e inoltre, dello stesso Autore, *Lo statuto interno dell'ebraismo italiano dal sistema napoleonico al R. Decreto 30 ottobre 1930, n. 1741*, "Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana", CXIV, 6, 1963, p. 397 in nota.

loro culto, ed alle scuole da essi dirette"; e, un paio di settimane dopo, il D. Lt. 15 aprile 1848, n. 700, ammetteva gli ebrei al servizio di leva e alla carriera militare⁵. Altre disposizioni, che accomunavano tutti gli acattolici, consentivano la conferma delle lauree eventualmente conseguite all'estero prima della promulgazione dello statuto e rendevano possibile il conferimento ad essi (agli acattolici, e dunque anche agli ebrei) delle insegne dell'Ordine Mauriziano. In seguito, l'approvazione del progetto d'iniziativa del deputato Riccardo Sineo, divenuto L. 19 giugno 1848, n. 735, estendeva la portata dell'art. 24 dello Statuto albertino⁶ e dunque eliminava ogni residuo di discriminazione basata sull'appartenenza religiosa, riconoscendo a tutti i cittadini il pieno godimento dei diritti civili e politici⁷.

Attraverso l'opera dei governi provvisori, la legislazione piemontese veniva poi gradualmente estesa alle altre aree della penisola di volta in volta annesse allo Stato sabaudo: all'unificazione politica seguiva quindi, con l'unificazione legislativa, la piena emancipazione degli ebrei⁸. Per quanto riguarda Roma, così disponeva il R.D. 13 ottobre 1870:

- Art. 1. In Roma e nelle province romane cessa ogni disuguaglianza tra cittadini in quanto riguarda il godimento e l'esercizio dei diritti civili e politici, e la capacità ai pubblici uffici, qualunque sia il culto che professano.
- Art. 2. È abrogata ogni legge o disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà effetto immediatamente dopo la sua pubblicazione⁹.

Evoluzione della legislazione relativa alle organizzazioni israelitiche

L'evoluzione della legislazione sulle organizzazioni israelitiche segue invece un percorso diverso. Per esse, infatti, all'unificazione politica non conseguì identità di disciplina: nella maggior parte delle diverse regioni italiane

restarono in vigore, sino alla riforma della legislazione ecclesiastica successiva al Concordato del 1929, le regolamentazioni degli Stati preunitari¹⁰. Queste disegnavano sistemi e modelli che, nelle loro grandi linee, possono essere ricondotti a tre gruppi fondamentali¹¹:

a) realtà in cui le organizzazioni comunitarie ebraiche operavano nell'ambito del diritto privato, costituendosi come associazioni volontarie cui poteva o meno essere riconosciuta personalità giuridica, e/o costituendo fondazioni per il perseguimento di specifici interessi legati ad attività di culto o di beneficenza;

b) situazioni in cui le comunità erano disciplinate dal diritto come corporazioni pubbliche necessarie (cui era riconosciuto il potere di imporre tributi ai propri membri) ma dotate di autonomia organizzativa (intesa come potere di emanare atti normativi con efficacia interna, dunque di auto-organizzazione);

c) infine, sistemi in cui le comunità erano regolate integralmente, anche nella loro organizzazione interna, dal diritto statale, naturalmente – anzi, a maggior ragione – con i caratteri di necessità e coattività già richiamati *sub b*).

Avrebbe in seguito prevalso, improntando di sé la legislazione successiva, il modello sabaudo.

Dunque, fino all'unificazione legislativa che però sarebbe intervenuta soltanto con il R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, le comunità ebraiche della penisola italiana, variamente denominate (non solo come comunità, ma anche come università, unioni fraterne, associazioni israelitiche), tutte aventi la finalità essenziale di provvedere al culto, all'istruzione religiosa e anche – accessoriamente – alla beneficenza, erano strutturate con organizzazione, funzioni, veste giuridica diverse nei diversi territori corrispondenti agli Stati preunitari. Ad esempio, in forza della legge sarda del 4 luglio 1857, n. 2325 (c.d. Legge Rattazzi) e del regolamento contestualmente adottato con R.D. 4 luglio 1857, n. 2326, in

⁵ Così il testo: "Eugenio/Principe di Savoia-Carignano/Luogotenente Generale di S. M. nei Regii Stati in assenza della M. S./In virtù dell'autorità a Noi delegata;/Visto il Real Decreto 29 marzo 1848 che ammette gl'Israeliti del Regno a godere di tutti i diritti civili./Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato del portafoglio del Ministero di Guerra e Marina, abbiamo ordinato ed ordiniamo;/Gl'Israeliti regnicoli saranno quindi innanzi ammessi a far parte della Leva militare di conformità alle leggi e discipline esistenti./Deroghiamo ad ogni legge o disposizione contraria al presente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato del Portafoglio di Guerra e di Marina provvederà all'esecuzione del presente che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserito negli Atti di Governo./Dato a Torino, addì 15 aprile 1848".

⁶ Statuto del Regno, cosiddetto Statuto albertino, 4 marzo 1848, art. 24: "Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le ec-

cezioni determinate dalle Leggi".

⁷ In questi termini l'articolo unico della L. n. 735/1848: "La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari".

⁸ Si veda: G. FUBINI, *La condizione giuridica degli ebrei in Italia dagli statuti preresorgimentali alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi*, "Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana", CXIV, 7-8, 1963, pp. 465-475.

⁹ Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Firenze, 14 ottobre 1870. Sul punto si veda G. PIPERNO BEER, *Gli ebrei di Roma nel passaggio dal Governo Pontificio allo Stato Liberale Italiano, in 1870. La breccia del ghetto. Evoluzione degli ebrei di Roma*, Roma, Barulli, 1971, pp. 145-189 e particolarmente pp. 147-150.

¹⁰ G. FUBINI, *Lo statuto interno dell'ebraismo italiano dal sistema napoleonico al regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731*, cit., pp. 395-403.

¹¹ C. MIRABELLI, lemma "Israeliti", cit., p. 971.

Piemonte e Liguria le università israelitiche erano obbligatoriamente costituite da tutti gli ebrei (da tutti gli israeliti, secondo il testo normativo) domiciliati nella circoscrizione; erano fornite di potere di imposizione su di essi in ragione del loro patrimonio; erano amministrare da consigli elettivi con numero di consiglieri proporzionale a quello dei contribuenti; erano sottoposte a vigilanza e tutela dello Stato; erano, in sintesi, corporazioni pubbliche territoriali come i comuni, essendo la legge n. 2325 del 1857 costruita appunto sullo schema della legge comunale sarda del 7 ottobre 1848. L'applicazione di questo modello, che corrisponde a quello sinteticamente descritto *sub c*), fu estesa *de plano* ai territori dell'Emilia e delle Marche, dove i decreti Farini e Valerio pubblicarono la stessa Legge Rattazzi¹². Pure erano costituite come corporazioni necessarie, con potere di imposizione rispetto ai propri membri: le comunità toscane (per effetto del *motuproprio* granducale del 17 dicembre 1814, del regolamento del 24 dicembre dello stesso anno e del rescritto del 21 febbraio 1818 che aveva riconosciuto alle comunità il privilegio fiscale: disposizioni, tutte, confermate dal Governatore generale della Toscana con ordinanza del 29 maggio 1860); le comunità venete e quelle della provincia di Mantova, annesse con R.D. 4 novembre

1866, n. 3300 (e ciò in quanto il R.D. 4 agosto 1866, n. 3126, aveva previsto che "nulla fosse innovato" in quanto concerneva "le disposizioni regolanti l'esercizio del culto israelitico")¹³. Tuttavia, mentre la Legge Rattazzi – il cui impianto, come si è detto, riprendeva quello delle disposizioni dettate per i comuni – disciplinava integralmente e completamente l'organizzazione e le funzioni delle università israelitiche, la normativa toscana e quella austriaca si limitavano a riconoscere alle comunità il carattere di corporazioni obbligatorie e il potere di imposizione, rimandando però agli statuti delle comunità stesse per quanto riguardava gli aspetti relativi all'organizzazione interna e alla definizione delle diverse funzioni e attribuzioni. Era dunque, questo, il caso sopra descritto *sub b*).

La situazione romana

In questo contesto, qual era la situazione romana? A Roma le regole di organizzazione fatte approvare nel 1524 da Daniel di Isacco da Pisa, che finalmente avevano composto tre decenni di crescenti dispute tra italiani e *oltramontani* o *tramontani*¹⁴, ressero la comunità ebraica praticamente fino all'emancipazione¹⁵

¹² Il testo della Legge Rattazzi, corredato di note bibliografiche, è riportato in A. BERTOLA e A. C. JEMOLO, *Codice ecclesiastico*, Padova, CEDAM, 1937, pp. 717 ss. Va detto che l'estensione della legge ai territori dell'Emilia e delle Marche non si attuò senza che si arrivasse a soluzioni contraddittorie e incongruenti; ad esempio: se nelle province in cui venne successivamente pubblicata la legge sarda, benché vi risiedessero ebrei, non esisteva di fatto una comunità (ed è il caso di Bologna o di Parma), argomentando *ex art. 4* della Legge Rattazzi si riteneva che né si potessero ascrivere coattivamente quegli ebrei ivi residenti alla università israelitica viciniorie, né si potesse costituire *in loco* un'università in mancanza di specifica istanza degli israeliti elettori domiciliati da oltre un anno nel comune o nei comuni sui quali avrebbe dovuto incidere l'erigenda università (mentre l'art. 4 della legge pareva piuttosto inteso a disciplinare la creazione di nuove università per separazione da una già esistente); e pertanto anche in Emilia, dove pure vigeva la legge sarda del 1857, esistettero per molti anni, accanto a università israelitiche (di rilevanza pubblicistica) quali quelle di Ferrara, Modena, Reggio, le associazioni volontarie di Bologna e Parma. A Mantova e in Toscana, invece, si riteneva che le università israelitiche potessero con autonoma decisione modificare il proprio *status* e dunque trasformarsi, da corporazioni necessarie, in associazioni volontarie: così nel 1868 la comunità mantovana, già corporazione obbligatoria alimentata da contribuzioni coattive secondo quanto stabilito nello statuto del 13 settembre 1819, divenne società volontaria i cui aderenti si prestavano a una contribuzione annua del pari volontaria (che aveva quindi la natura di quota associativa); la comunità di Siena si dette nel 1890 uno statuto secondo il quale essa avrebbe coperto le proprie spese con contribuzioni volontarie (art. 1, comma 2); e la comunità di Pisa, che pure aveva assunto come proprio regolamento quello delle università israelitiche del Regno di Sardegna, deliberò a inizio 1900 che avrebbe provveduto a sostenere i costi del culto mediante offerte anch'esse volontarie: l'art. 1 del R.D. 23 settembre 1901 riconobbe pertanto al consiglio di amministrazione la facoltà di provvedere alle spese cul-

tuali attraverso offerte invece che tasse, e conseguentemente dispose lo statuto successivamente approvato con R.D. 19 febbraio 1905 (ma, secondo l'art. 4 dello statuto stesso, il carattere obbligatorio dell'appartenenza continuava a sussistere nei confronti degli ebrei "di notoria povertà residenti nel comune"). Su questi aspetti si veda, tra altri M. FALCO e A. BERTOLA, lemma "Comunità israelitiche", in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, UTET, 1957, III, p. 913. Sui contenuti della normativa Rattazzi, e sulla *ratio* alla base di alcune delle determinazioni sabaude, che rigettavano sostanzialmente lo schema centralistico di marca franco-napoleonica E. CAPUZZO, *Sull'ordinamento delle comunità ebraiche dal Risorgimento al Fascismo, in Italia Judaica. Gli ebrei nell'Italia unita. 1870-1945. Atti del IV convegno internazionale (Siena, 12-16 giugno 1989)*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1993, pp. 190-191.

¹³ Art. 3, R.D. 4 agosto 1866, n. 3126.

¹⁴ Così si definirono gli ebrei sefarditi che a partire dal 1492 affluirono a Roma: inizialmente da Spagna e Sicilia, poi da Navarra e Provenza ma pure alcuni già dal Portogallo (dal 1498), successivamente dal Napoletano (nel 1510) e dalla Calabria (nel 1511).

¹⁵ Va peraltro considerata la parentesi napoleonica: con decreto imperiale del 4 agosto 1811 venne costituito il Concistoro per il Dipartimento di Roma e del Trasmene, che si iscriveva nel sistema disegnato dal Regolamento del 17 marzo 1808. Questo, sulla base di linee guida dettate dal Sinodo Israelitico del 10 dicembre 1806, convocato con decreto imperiale del 30 maggio dello stesso anno, creava in ogni dipartimento un "Concistoro" composto da un Gran Rabbino, un Rabbino e tre Notabili di nomina elettiva, con rinnovo periodico parziale, e a Parigi un Concistoro centrale formato da tre Rabbini e due Notabili; le spese dei concistori erano coperte da un contributo fissato dai concistori dipartimentali, e i ruoli relativi erano resi esecutivi dai prefetti e riscossi dai ricevitori delle imposte con privilegio fiscale. Con la Restaurazione, tuttavia, il sistema concistoriale venne soppresso senza che nessun nuovo ordinamento fosse disegnato per sostituirlo.

seppure con alcune correzioni o alterazioni. L'alterazione probabilmente più significativa riguardò – peraltro in epoca risalente¹⁶ – proprio la Congrega, o *Va'ad* e dunque l'organo di vertice dell'amministrazione comunitaria: una delle premesse di Daniel da Pisa era la parità, per quanto possibile, tra italiani e oltramontani quanto a numero di membri della Congrega stessa e dei suoi uffici (e infatti solo nel caso in cui un ufficio fosse stato diretto da un numero dispari di persone il seggio in più avrebbe dovuto essere attribuito agli italiani); invece, poco meno di cinquant'anni dopo l'adozione delle nuove regole, queste vennero modificate: trentacinque seggi, sui sessanta di cui constava la Congrega, vennero riservati agli italiani e soltanto venticinque ai sefarditi.

Comunque, gli ebrei romani si organizzarono per oltre tre secoli seguendo praticamente uno stesso modello: l'organo supremo era una Congrega composta appunto di sessanta membri, le cui deliberazioni dirimevano le questioni più rilevanti (quelle, si direbbe nel linguaggio attuale, di livello politico) e che delegava invece parte delle sue funzioni a un Consiglio ristretto di venti persone scelte tra le sessanta; tre Fattori, che venivano nominati a rotazione dalla Congrega e restavano in carica ognuno per un anno, costituivano l'organo del livello esecutivo (dotato – per così dire – di portafoglio, e cioè di facoltà di spendere per decisione propria una somma annua predeterminata); due Camerlenghi, che restavano in carica sei mesi, svolgevano funzioni di tesoreria e contabilità. L'apparato di gestione era pure costituito da: quattro Tassatori, con incarico di durata triennale; due incaricati della raccolta delle elemosine e della loro distribuzione; due incaricati della sorveglianza sulla *schechità*¹⁷; cinque Difensori dei Capitoli, con l'incarico di rilevare eventuali inosservanze dei regolamenti. Tutti gli organi (tranne, evidentemente, quelli monopersonali o composti di soli due individui) deliberavano a maggioranza di due terzi; e per tutti l'accettazione della nomina era obbligatoria.

Una buona parte della macchina amministrativa comunitaria si occupava dei tributi: e Attilio Milano pure autorevolmente rilevava che una porzione preponderante delle memorie degli ebrei dei penultimi secoli è per l'appunto di oggetto fiscale¹⁸. Del resto – a Roma come altrove – la comunità stessa era ben consape-

vole della circostanza che, se si vedeva riconosciuta dalle autorità locali, era perché queste ravvisavano in essa non tanto un interlocutore che formalmente rappresentasse gli ebrei residenti, quanto, soprattutto, un efficiente intermediario fiscale.

Dopo il 1870 – mentre l'ebraismo italiano preferiva mantenere la singolare coesistenza di modelli di organizzazione di tipo ora giurisdizionalistico, ora autonomistico, e il secondo Congresso Israelitico Italiano svoltosi a Firenze nel 1867 aveva appunto appena deliberato di non chiedere l'estensione a tutto il territorio nazionale della disciplina sabauda – la comunità di Roma si riorganizzò nella veste giuridica di associazione volontaria: con R.D. 27 settembre 1883 fu approvato lo statuto organico che gli ebrei della capitale si erano liberamente dati, secondo il quale l'università era appunto una libera associazione i cui aderenti si obbligavano a versare un contributo minimo di 12 lire annue (con l'eccezione dei casi di notoria povertà); e che era retta da un Consiglio, eletto dall'Assemblea dei contribuenti, rinnovato ogni anno per un terzo. Si stabiliva che il Rabbino Maggiore fosse nominato dall'Assemblea dei contribuenti su proposta del Consiglio, e che fosse coadiuvato da una Consulta rabbinica i cui membri, scelti dal Consiglio di concerto con il Rabbino Maggiore, restavano in carica tre anni¹⁹.

Gli statuti del 1882-'83

Va ricordato che per un decennio, successivamente a quel 20 settembre che aveva segnato la data finale della segregazione degli ebrei romani nel *claustrum*, la comunità era rimasta sprovvista di uno statuto che – nel mutato contesto politico e istituzionale – ne fissasse le finalità, ne regolamentasse gli aspetti organizzativi, ne modulasse i rapporti con lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni: in altre parole, nota Stefano Caviglia, "la sua esistenza era priva di qualunque base giuridica"²⁰. Pare che tale carenza fosse, peraltro, solo l'elemento forse più appariscente di una crisi generale, sistemica, che coinvolgeva tutta l'organizzazione interna dell'ebraismo romano²¹; crisi che – si è argomentato – costituiva "in gran parte il lascito di oltre tre secoli di

¹⁶ E cioè sin dal 1571; sul tema: A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino, Einaudi, 1963, p. 465.

¹⁷ Macellazione rituale.

¹⁸ A. MILANO, *Storia degli ebrei*, cit., p. 486.

¹⁹ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 47.

²⁰ S. CAVIGLIA, *L'identità salvata. Gli ebrei di Roma tra fede e nazione. 1870-1938*, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. VIII.

²¹ Si ricorda qui a titolo di esempio che sin dal 1853 era vacante a Roma la posizione di Rabbino Maggiore. E anche – come sintomo della crisi – che le elezioni del nuovo Consiglio convocate per il 16 maggio 1871 restarono senza esito e si dovette procedere a nuova votazione, in quanto molti degli eletti non accettarono il mandato ricevuto.

ghetto e di oppressione, in particolare dell'inaspimento dell'ultimo scorcio del dominio pontificio"²².

Peraltro a lungo aveva lavorato una commissione, il cui elaborato era infine stato approvato dal Consiglio della comunità nel 1877 ma invece respinto l'anno seguente dalla Prefettura di Roma, in accordo con il Consiglio di Stato, in base a due motivazioni: la mancata previsione di una organizzazione separata per le attività di beneficenza, che si osservava contrastasse con la normativa sulle opere pie, e il mantenimento dell'obbligo contributivo.

Sta di fatto che infine l'impulso all'adozione di nuove regole venne da parte di quegli ebrei che, provenienti da altre città italiane e soprattutto dal Piemonte e dalla Firenze già capitale del Regno, si erano stabiliti a Roma dopo il settembre 1870; furono infatti proprio i nuovi arrivati a riunirsi in assemblea e a nominare rappresentanti incaricati di studiare forme e modi della loro adesione alla comunità. A seguito di ciò si pervenne all'istituzione di una commissione mista, e cioè composta di ebrei romani e non romani, che in tempi abbastanza brevi elaborò un testo presto approvato sia dal Consiglio comunitario che dall'assemblea dei nuovi residenti; lo stesso testo fu quindi successivamente sottoposto, la sera del 2 dicembre 1880, al vaglio di un'assemblea generale straordinaria cui erano stati convocati tutti gli israeliti di Roma maschi e maggiorenni.

Il testo in questione in realtà non era un vero e proprio statuto. Dettava piuttosto una serie di regole per la gestione – per così dire – della fase di transizione: fissava criteri relativi alla gestione finanziaria e incaricava un Consiglio Straordinario, composto di trenta membri, di curare la redazione di uno statuto organico, di formare liste elettorali e convocare elezioni per la nomina del Consiglio Ordinario, nonché di provvedere intanto all'amministrazione; ma pure stabiliva quei principii generali cui gli estensori del nuovo statuto avrebbero dovuto attenersi, tra i quali quello del carattere volontario della contribuzione.

La Commissione per la compilazione degli Statuti, nominata il 27 marzo 1881 dal Consiglio Straordinario eletto un mese prima, dovette innanzitutto affrontare una questione preliminare: l'Università degli Ebrei di Roma aveva o no personalità giuridica? Un lungo promemoria sul-

l'argomento²³ ricordava che sin dal 1524 l'Università stessa era dotata di un proprio statuto, e che tale statuto era stato quello stesso anno ratificato da papa Clemente VII; che già Gregorio XIII aveva riconosciuto all'Università il potere di imporre tasse ai propri amministrati, e che nel 1824 le era pure stato riconosciuto il privilegio della *Mano Regia* contro i debitori morosi; che era altresì dimostrabile che avesse capacità di possedere beni, nonché di comparire come parte o teste in giudizio attraverso propri rappresentanti. La questione fu dunque risolta con l'affermazione della personalità giuridica dell'Università; e su questa base furono elaborati gli Statuti, approvati dal Consiglio Straordinario il 12 luglio 1882.

Come si è già ricordato, nel R.D. 27 settembre 1883 fu recepito senza alcuna modifica il testo dello Statuto organico dell'Università Israelitica di Roma; mentre lo Statuto per le sue Opere di beneficenza fu approvato con modifiche minime con R.D. 26 febbraio 1885.

Caratteristica dello Statuto dell'Università era appunto la volontarietà dell'appartenenza a essa e, conseguentemente, del contributo: volontarietà ulteriormente sottolineata dalla temporaneità dell'impegno a pagare, che veniva assunto di volta in volta per un triennio (art. 5). Si consideravano quindi come appartenenti all'Università, ai sensi dell'art. 3, gli ebrei residenti in Roma²⁴ che sottoscrivessero

apposite liste di iscrizione volontaria, coll'adesione al presente Statuto e coll'obbligo di un contributo annuo a favore dell'Associazione"²⁵; e pure, senza obbligo contributivo, gli ebrei di "notoria e provata povertà, nati in Roma o che vi tengano da oltre un anno residenza stabile"²⁶.

L'elezione del Consiglio, così come pure stabiliva la Legge Rattazzi, era però riservata ai soli contribuenti: maschi, di maggiore età, in grado di leggere e scrivere e che non fossero stati privati dell'esercizio dei diritti civili²⁷. Il Consiglio era composto da quarantadue Consiglieri, rieleggibili a fine mandato; restava in carica tre anni, ma era rinnovabile annualmente per un terzo²⁸; non potevano farne parte i dipendenti salariati dell'Università, né chi si trovasse in condizioni di litispendenza con essa; il suo Presidente era legale rappresentante dell'Università²⁹.

²² S. CAVIGLIA, *L'identità salvata*, cit., p. VIII.

²³ ASCER, AC, *CIR*, b. 71, *Regolamenti e Statuti*, fasc. 2, *Promemoria sulla personalità giuridica della Università Israelitica di Roma*, s.d.

²⁴ Così, specificamente, l'art. 3: "tanto quelli che vi sono nati, quanto quelli provenienti da altre località" (ASCER, AC, *CIR*, b. 171, fasc. 11, *Statuti dell'Università Israelitica di Roma e delle sue Opere di beneficenza*, Roma, Tipografia Cecchini, 1882, p. 21, art. 3).

²⁵ *Ibidem*. L'obbligo si assumeva per un periodo triennale, ma il contributo doveva essere pagato annualmente.

²⁶ *Ivi*, p. 22, art. 6.

²⁷ *Ivi*, p. 23, artt. 9 e 10.

²⁸ *Ivi*, p. 24, art. 12.

²⁹ *Ivi*, p. 30, art. 28. Su quanto sopra si è espressa diffusamente G. PIPERNO BEER, *Gli ebrei di Roma nel passaggio dal Governo Pontificio allo Stato Liberale Italiano*, cit., pp. 178-179.

Si prevedeva che servizi erogati dall'università potessero essere prestati anche nei confronti di ebrei non aderenti a essa, o non in regola con il pagamento del relativo contributo: negare una prestazione di natura e contenuto religiosi parve infatti inopportuno; ma la prestazione sarebbe stata erogata a fronte del pagamento di una soprattassa predeterminata, fermo restando peraltro il principio della assoluta gratuità nei casi di notoria povertà³⁰.

Alcuni temi centrali della fase di transizione

Si è appena ricordato che nella stessa seduta del 12 luglio 1882 il Consiglio aveva approvato anche uno statuto per le istituzioni di beneficenza israelitiche: statuto che evidentemente, nelle sue linee generali, era costruito su criteri ispirati dalla legge n. 753 del 3 agosto 1862: prima normativa unitaria sull'amministrazione delle cosiddette opere pie.

Mentre lo Statuto dell'Università attribuiva direttamente a essa alcune delle funzioni di cui si era precedentemente fatto carico il sistema delle confraternite o compagnie, per le attività di beneficenza veniva istituita una Deputazione Centrale di Carità che avrebbe appunto operato per tutti quegli aspetti relativi più strettamente alla beneficenza.

Con riferimento alle *khevrot*³¹, il Relatore dei progetti, Giacomo Alatri, si esprimeva in questi termini:

Pei quattro istituti che esistevano con amministrazioni autonome, ma sempre quale emanazione della Congrega primaria³², voglio dire quelli di Talmud Torà (scuole d'istruzione religiosa), Ghemilud Kasadim³³ (soccorsi ai malati poveri e servizio delle tumulazioni), Ozzer-Dallim (sussidi ai poveri nelle ricorrenze festive) e Mosciav Zechenim (riunione di vecchi invalidi), l'attuale nostro Consiglio straordinario ha già provveduto allo scioglimento dei Consigli speciali, sostituendoli ciascuno con una sezione di propri Consiglieri, per la liquidazione e la trasformazione secondo il concetto della generale ricostruzione. La nostra Commissione pertanto non ha avuto che da determinare a chi sotto il nuovo ordinamento spettano

teranno i compiti rispettivi di tali istituti, e per conseguenza chi sarà investito delle proprietà e delle ragioni a ciascuno di essi pertinenti. Nel quale riparto, date le due grandi categorie concrete nei due Statuti, la distribuzione non poteva lasciare dubbio alcuno; e quindi è devoluto al Consiglio generale della Università tutto quanto riguarda il pio istituto Talmud Torà e la parte dell'istituto Ghemilud Kasadim concernente il cimitero ed il servizio delle tumulazioni; mentre il rimanente di quest'ultimo istituto e quanto concerne gli istituti di Ozzer Dallim³⁴ e Mosciav Zechenim passano sotto la giurisdizione della Deputazione centrale di Carità, che è preposta al servizio della beneficenza, formandone tre grandi divisioni corrispondenti all'indole di ognuno degli anzidetti modi di soccorso alla classe povera³⁵.

In materia di beneficenza sarebbe di lì a poco venuta a incidere la L. 17 luglio 1890, n. 6972, nota come "Legge Crispi": il provvedimento, che si inseriva nel contesto di un più generale processo di laicizzazione dei beni ecclesiastici, prevedeva la conversione a scopi di pubblica beneficenza, gestita a livello territoriale attraverso le congregazioni di carità, di tutte le risorse destinate all'adempimento di finalità religiose aventi carattere non necessario³⁶. In un primo momento parve in effetti prevalere l'interpretazione secondo la quale anche le istituzioni sorte a opera della privata iniziativa ebraica, e nelle quali i fini di culto e caritatevoli apparivano coesistenti, dovessero ricadere nell'ambito della previsione di indemanamento; l'Università Israelitica romana contestò però questa interpretazione, dando il via a una controversia giudiziaria con il Demanio dello Stato che si protrasse per un decennio: il peggio fu scongiurato e l'Università ottenne la conservazione di cinque delle diciannove confraternite, e con esse della metà delle loro rendite complessive, ma per tutto il periodo della litispendenza una parte delle rendite derivanti dal patrimonio delle confraternite divenne indisponibile per l'Università stessa. Il sistema delle confraternite era, con ciò, in via di definitiva archiviazione. Intanto — in questo contesto di modernizzazione dell'assistenza ma anche, contemporaneamente, di consapevolezza del valore della propria tradizione — nasceva

³⁰ L'art. 60 prevedeva che le tariffe per le prestazioni di servizi religiosi fossero regolate per classi; e così proseguiva: "ciascun iscritto all'Università avrà diritto di scegliere il trattamento della classe che desidera, corrispondendo la relativa tassa. Per gli israeliti non ascritti [sic], si presterà il trattamento della classe che richiedano; ma si farà luogo, a di più della tassa ordinaria, all'applicazione di una soprattassa, fissata nelle tariffe stesse a fronte della tassa di ciascuna classe. La prestazione deve essere sempre gratuita nei casi di po-

vertà riconosciuta".

³¹ Compagnie, o confraternite.

³² E cioè dell'Università Israelitica.

³³ Sic.

³⁴ Sic.

³⁵ *Statuti dell'Università israelitica di Roma e delle sue Opere di beneficenza*, cit., pp. 12-13.

³⁶ S. CAVIGLIA, *L'identità salvata*, cit., p. 53.

all'inizio degli anni Ottanta l'Ospedale Israelitico, seguito nel 1887 dal Ricovero per israeliti poveri invalidi³⁷. Altro tema di rilievo è quello del cosiddetto *jus gazagà*: ovvero di quel diritto di inquinato perpetuo a condizioni invariate concesso nel 1604 da Clemente VIII con il breve *Viam veritas*, diritto che sin da allora era stato considerato trasmissibile a titolo oneroso o gratuito, per atto *inter vivos* o *mortis causa*. All'abolizione del ghetto seguirono, infatti, numerose controversie che opponevano proprietari cristiani a inquilini ebrei: con citazione del 13 luglio 1876, per esempio, la Cassa dei Depositi e Prestiti, qualificandosi succeduta al Monte di Pietà di Roma, domandava che si dichiarasse

essere cessato coll'applicazione delle nuove leggi e per l'effetto della emancipazione conseguita dagli Israeliti [sic] il diritto di gius Gazagà in forza del quale la Confraternita³⁸

'Ozer Dallim occupava due vani di un immobile sito ai civici 87 e 88 di via Pescheria, immobile di proprietà della richiedente; e che dunque la parte convenuta fosse "tenuta a rilasciare liberi i detti locali entro breve tempo da prefiggersi, il tutto coi danni e con le spese"³⁹. Ora, in materia di *jus gazagà* va sottolineato che i giudici romani si pronunciarono sistematicamente in favore degli inquilini ebrei; e ciò in base al riconosciuto carattere reale e non personale del diritto in questione, e anche inquadrandolo come diritto quesito: in quanto tale "protetto dal principio della non retroattività"⁴⁰, per dirla con le parole del giudice di primo grado (la cui decisione, anche nel caso di specie, risulta confermata nelle successive istanze di merito e di legittimità). Ulteriore argomento centrale è quello della fusione amministrativa delle preesistenti cinque sinagoghe, o scole:

a questo proposito, l'art. 53 dello Statuto dell'Università Israelitica prevedeva innanzitutto che si provvedesse a redigere un Regolamento organico che intanto disciplinasse in maniera uniforme il culto, l'amministrazione e le spese generali. L'unificazione amministrativa, cui si sarebbe pervenuti compiutamente nel 1891, veniva peraltro già inquadrata come propedeutica alla edificazione di un Oratorio principale direttamente dipendente – secondo quanto stabiliva l'art. 58 dello Statuto del 1882 – dal Consiglio dell'Università: Oratorio che avrebbe dovuto rendere testimonianza del nuovo *status* degli ebrei di Roma e della loro concordia, ed essere architettonicamente degno della capitale di un grande⁴¹ Stato europeo. La costruzione del nuovo Tempio Maggiore – superate alcune dispute iniziali anche attraverso un referendum che nel dicembre 1896 ne decise con larghissima maggioranza l'ubicazione all'interno dell'area del vecchio *claustrum*⁴² – fu iniziata nel 1901 e completata, come è noto, nel 1904; il 2 luglio di quell'anno, poco prima dell'inaugurazione ufficiale, lo stesso re Vittorio Emanuele III vi si sarebbe recato in visita.

Segnali di crisi e istanze di cambiamento

La guida dell'Università Israelitica era, al volgere del XIX secolo, certamente in mano a un gruppo ristretto; il diritto di voto era riconosciuto ai soli contribuenti⁴³, e solo poche decine di essi in realtà lo esercitavano: ci furono Consigli, composti di quarantadue membri, eletti da meno di cento votanti. Ricorda Stefano Caviglia che nel 1893 accadde persino di dover ripetere le elezioni, a causa del mancato raggiungimento del *quorum* che consentisse di considerarle regolarmente svolte⁴⁴; e che tredici dei trenta eletti al Consiglio Straordinario nel 1881 erano ancora in carica più di dieci anni dopo, tra il 1892 e il 1893⁴⁵.

³⁷ Lo statuto del Ricovero sarebbe poi stato innovato, in un contesto sociale ed economico che appariva in rapidissima evoluzione, nel 1911.

³⁸ ASCER, AMM, b. 3Rc, fasc. 1, *Jus Gazagà – Vertenze giudiziarie – secc. XVII-XIX*, fasc. 1, "Comparsa conclusoria per la Confraternita Isdraelitica [sic] Ozer Dallim convenuta e per essa l'amministratore Sig. Giuseppe Pontecorvo rappresentato dal signor Avvocato Alessandro Bussolini [...] per l'udienza 17 Febbraio 1877", pp. 1-2. Sulla persistenza di questioni connesse con lo *jus gazagà* nel diritto postunitario si veda anche la giurisprudenza menzionata in G. FUBINI, *Lo statuto interno dell'ebraismo italiano dal sistema napoleonico al regio decreto 30 ottobre 1930*, n. 1731, cit., p. 397 in nota.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ ASCER, AMM, b. 3Rc, fasc. 1, *Jus Gazagà – Vertenze giudiziarie – secc. XVII-XIX*, fasc. 1, "Sentenza del Tribunale Civile di Roma, Prima Sezione", p. 11.

⁴¹ Grande, evidentemente, rispetto alle dimensioni territoriali degli Stati preunitari.

⁴² Su 733 votanti, 718 votarono a favore della proposta della Presidenza dell'università; e solo 15 furono i contrari. Anche in questo caso, come già nel 1880, si votò con suffragio quasi universale: furono infatti convocati tutti gli israeliti di Roma maschi e maggiorenni, e non i soli contribuenti elettori del Consiglio.

⁴³ "La portata reale del fenomeno della povertà, in questo periodo, ci viene suggerita dal fatto che ancora nel 1900 venne distribuito in occasione della Pasqua pane azzimo (più costoso del pane ordinario) gratuito a 3240 persone che non erano in grado di affrontare tale spesa con i propri mezzi": così S. CAVIGLIA, *Vita economica e sociale degli ebrei romani dall'emancipazione (1870) agli inizi del XX secolo*, "La Rassegna Mensile di Israel", LII, 1, 1986, p. 132. L'Autore evidenzia che beneficiaria della distribuzione era quindi quasi la metà della popolazione ebraica romana, che risultava composta – secondo il censimento del 1901 – da 7121 individui.

⁴⁴ S. CAVIGLIA, *L'identità salvata*, cit., p. 52.

⁴⁵ *Ivi*, p. 28.

Caviglia sottolinea pure che con buona probabilità per un lungo periodo più di un terzo degli ebrei romani fece addirittura a meno di iscriversi alla comunità⁴⁶. Chi si iscriveva, per di più, pagava un contributo fisso di sole 12 lire annue, indipendentemente dal reddito⁴⁷. Almeno sotto un profilo istituzionale, la situazione delle altre maggiori comunità italiane appariva sostanzialmente diversa: molte di esse, infatti, disciplinate dalla legge Rattazzi o da normative a questa ispirate, imponevano tributi in ragione del reddito dei propri iscritti e potevano esigerne il pagamento. E proprio in ragione dei risvolti di carattere finanziario della legge n. 2325 del 1857 alcuni consiglieri cominciarono a prendere in considerazione, a inizio Novecento, la possibilità di richiederne l'estensione all'Università romana. L'ipotesi fu respinta a larga maggioranza dal Consiglio nel marzo 1905; ma il bilancio di quell'anno si chiuse con un deficit non trascurabile e le difficoltà perdurarono nel 1906, tanto che nel 1907 si tornò di nuovo a ragionare sull'introduzione del modello Rattazzi. Introduzione a cui poi non si arrivò, ma è significativo che ci si pensasse reiteratamente: lo statuto del 1882-'83 era ormai percepito dallo stesso gruppo dirigente comunitario come uno strumento inadeguato, già obsoleto a pochi anni dalla sua approvazione. Per questo, se pure non si arrivò a decidere per l'applicazione della legge Rattazzi, si tentò di apportare modifiche statutarie che avrebbero dovuto consentire di suddividere gli iscritti in diverse categorie in funzione della loro capacità contributiva, nonché di ridurre il numero dei membri del Consiglio da quarantadue a trentadue e di quelli della Giunta da sette a quattro (contestualmente abolendo le commissioni speciali, che del resto non si erano mai riunite). Tuttavia il tenore della risposta della Prefettura di Roma, a cui il Ministero di Grazia, Giustizia e Culti aveva inviato l'istanza dell'Università Israelitica, indusse questa a desistere: la Prefet-

tura chiedeva infatti che, contestualmente alle modifiche proposte, si procedesse anche all'unificazione dello statuto dell'Università e di quello della Deputazione; il che avrebbe implicato la soggezione dell'Università al controllo del Ministero dell'Interno, che aveva competenza sulle opere pie, invece che a quello meno stringente del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti⁴⁸. Di modifiche statutarie si sarebbe tornati a discutere in Consiglio solo nel 1914; ma, anche per il sopraggiungere della guerra, il discorso sarebbe stato nuovamente accantonato.

La Belle Époque volge al termine

Intanto, nel 1911, dopo almeno due anni di elaborazione e su iniziale sollecitazione della Società Israelitica di Beneficenza milanese⁴⁹, sorgeva il Comitato delle Università Israelitiche Italiane.

Alla sua nascita si arrivò superando non poche resistenze e attraverso un lungo e acceso dibattito: all'indomani dell'unificazione, nel 1873, la proposta del rabbino Marco Mortara di ricostituire un organismo centrale ebraico – che riprendesse in qualche misura il modello consistoriale francese – non aveva infatti trovato seguito⁵⁰; e le comunità si erano mostrate restie ad attivare iniziative che portassero in questa direzione, almeno sino agli inizi del nuovo secolo. Ancora nel 1911, peraltro, permanevano posizioni anche radicalmente diverse, con discussioni incentrate soprattutto sulle competenze e sulla veste giuridica da attribuire all'organismo: Roma, nella fattispecie, esprimeva riserve sull'opportunità di una costituzione di esso come ente morale⁵¹, mentre per esempio Venezia pose in un primo tempo tale elemento addirittura come *conditio sine qua non* per la propria adesione alla costituenda federazione. Prevalse così infine una soluzione di compromesso, con la creazione di un Co-

⁴⁶ *Ivi*, p. 51.

⁴⁷ Rispetto a questa criticità non mancò un successivo intervento correttore; le matricole dei contribuenti del 1909 mostrano infatti che quello fissato in 12 lire era divenuto il contributo minimo, per quanto fosse quello più comunemente pagato, e che alcuni contribuenti versavano ormai somme maggiori (sul punto si veda il contributo di C. PROCACCIA, *Storia economica e sociale*, *infra*, cit.).

⁴⁸ Si ricordi che, peraltro, era stata proprio la Prefettura a imporre i due statuti distinti bocciando il progetto presentato dall'Università nel 1878. Sul punto S. CAVIGLIA, *L'identità salvata*, cit., pp. 97-105.

⁴⁹ Per iniziativa del Consiglio di amministrazione della Società israelitica di beneficenza di Milano era infatti stato organizzato il primo convegno delle Comunità Israelitiche Italiane, i cui lavori si erano svolti il 14 e 15 novembre 1909; la convocazione dell'incontro era stata caldeggiata dalla Federazione Sionista [sic] Italiana, che da tempo andava auspicando la costituzione di una

struttura federativa a livello nazionale con sede a Roma. Su ciò riferisce T. CATALAN, *L'organizzazione delle comunità ebraiche italiane dall'Unità alla Prima guerra mondiale*, in *Storia d'Italia. Annali. Gli ebrei in Italia*, II, *Dall'emancipazione a oggi*, Torino, Einaudi, 1997, pp. 1272-1273.

⁵⁰ M. MORTARA, *Un nuovo progetto di associazione tra le Comunità Israelitiche Italiane*, "Corriere Israelitico", 12, 1873-1874, pp. 190-192 (lettera aperta del 22 ottobre 1873).

⁵¹ "Moltissimi, appena avuta lettura della circolare e dell'annesso progetto di regolamento, rilevarono che la concezione del Comitato era troppo grandiosa, troppo vasto il programma, inopportuna anzi forse pericolosa la creazione di un ente morale": in questi termini scriveva il romano Angelo Sereni a Leone Ravenna nel febbraio 1911 (il testo è riportato in T. CATALAN, *L'organizzazione delle comunità ebraiche italiane dall'Unità alla prima guerra mondiale*, cit., p. 1277).

mitato composto di undici membri insediato nella capitale e destinato a rimanere in carica sino al successivo congresso previsto per il 1913.

Nel corso dello stesso anno 1911 il neocostituito Comitato si riunì per discutere sulla fusione dei Collegi rabbinici di Firenze e Livorno e sulla possibile convocazione di un Consiglio rabbinico⁵²; ma anche per elaborare norme da adottare per ottenere da un prossimo censimento nazionale "dati attendibili sul numero degli ebrei italiani"⁵³; e ciò in considerazione dell'asserita circostanza che molti ebrei, soprattutto tra i meno anziani, non dichiarassero la propria fede⁵⁴. "Sfuggiva probabilmente al Comitato – commenta Catalan – la ragione principale di questa svolta [...]: molti giovani ebrei si sentivano cittadini a tutti gli effetti di uno Stato laico e liberale, e consideravano la fede religiosa un fatto assolutamente privato"⁵⁵; la scelta di vivere laicamente, in uno Stato che si connotava come laico, "fu tra i maggiori motivi dello scontro generazionale in seno all'ebraismo in quel primo decennio del Novecento. Il dibattito fu ampio e coinvolse tutte le correnti del sionismo, il rabinato e i componenti del Comitato"⁵⁶; sta di fatto che, nonostante i reiterati tentativi dei sionisti che pur ne facevano parte e avevano sostenuto la sua costituzione, il tema del sionismo non fu mai direttamente affrontato in alcuna riunione⁵⁷. Né, del resto, la presenza a Roma di Theodor Herzl – che a fine gennaio 1904 vi aveva incontrato il re d'Italia Vittorio Emanuele, il Segretario di Stato vaticano card. Rafael Merry del Val y Zulueta e infine papa Pio X⁵⁸ – aveva suscitato entusiasmi presso i correligionari.

"Chi ha due patrie non ne ha alcuna"⁵⁹, commentava

Luigi Luzzatti, ministro del Tesoro nel primo e nel terzo Governo Starabba di Rudini (1891-1892, *ad interim* anche ministro delle Finanze nel maggio 1892, e 1896-1898), del secondo esecutivo Giolitti (1903-1905, con *interim* delle Finanze dal 9 al 24 novembre 1904) e del primo Sonnino (1906), poi ministro dell'Agricoltura, industria e commercio del secondo gabinetto Sonnino e infine presidente del consiglio dei ministri dal marzo 1910 al marzo 1911⁶⁰.

In quegli anni gli ebrei parteciparono con energia alla costruzione della storia istituzionale del Paese: Giuseppe Ottolenghi, che era stato nel 1888 il primo ebreo a raggiungere il grado di generale dell'esercito, divenne nel 1902 ministro della Guerra; e, al volgere ormai della *Belle Époque*, e cioè tra il 1907 e il 1913, Ernesto Nathan lasciava un segno indelebile come sindaco della capitale italiana. Amministratore onesto e infaticabile, fu portatore dei valori di un'etica laica; e tuttavia proprio il suo essere ebreo fu sistematicamente usato come capo d'accusa contro di lui da parte della stampa cattolica⁶¹. In consiglio comunale con Nathan sedettero, tra gli altri, Ettore Ascarelli, Alceste Della Seta, Achille Levi, Ludovico Mortara, Settimio Piperno⁶²; vale peraltro la pena di sottolineare che la sua collocazione politica e la sua base elettorale non coincidevano, in genere, con quelle degli esponenti di spicco della comunità ebraica romana⁶³.

Intanto, mentre si approssimava il coinvolgimento italiano nel primo conflitto mondiale, a Roma i lavori del Congresso delle comunità israelitiche d'Italia celebrati nel maggio 1914 erano pure connotati dalla polemica tra il sionista Angelo Sullam e il consigliere romano Ravà; quest'ultimo affermò infatti, suscitando le ire dell'altro,

⁵² Ambedue le questioni, pur da tempo dibattute, sarebbero però restate aperte ancora per anni.

⁵³ T. CATALAN, *L'organizzazione delle comunità ebraiche italiane dall'Unità alla prima guerra mondiale*, cit., pp. 1278-1279.

⁵⁴ Archivio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, di seguito AUCEI, *Attività del Consorzio fino al 1924*, 1/9, fasc. 4, *Verbale della seduta del Comitato delle Università Israelitiche Italiane del 14 maggio 1911 in Roma*.

⁵⁵ T. CATALAN, *L'organizzazione delle comunità ebraiche italiane dall'Unità alla prima guerra mondiale*, cit., p. 1279.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*. E anche AUCEI, *Attività del Consorzio fino al 1924*, 1/9, fasc. 4, verbale della seduta del Comitato delle università israelitiche italiane del 15 maggio 1911; e fasc. 6, verbale della seduta del 19 novembre 1911.

⁵⁸ Sull'incontro e la sua eco nella stampa cattolica: T. CATALAN, *La ricezione del sionismo nella stampa cattolica italiana (1897-1917). Una ricerca in corso*, "Storicamente", 7, 2011, Dossier 2, *Antisemitismo e chiesa cattolica in Italia (XIX-XX sec.)*, art. 47, http://www.storicamente.org/07_dossier/antisemitismo/catalan.htm, p. 13.

⁵⁹ L'affermazione di Luzzatti è citata in M. BERENGO, *Luigi Luzzatti e la tradizione ebraica, in Luigi Luzzatti e il suo tempo. Atti del*

convegno internazionale di studio (Venezia, 7-9 novembre 1991), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1995, pp. 347-362, p. 529.

⁶⁰ Durante il governo Luzzatti fu tra l'altro varata, all'inizio del 1911, la cosiddetta legge Daneo-Credaro, che rendeva obbligatoria la frequenza scolastica fino al compimento del dodicesimo anno di età.

⁶¹ "[qualche] israelita, massonico, bloccardo, la sua presenza a capo del Comune romano è misura del livello a cui siamo discesi e indizio di quello a cui siamo trascinati": Anna Foa, nella *lectio* dedicata all'illustre sindaco romano, ha ricordato il commento apparso su "La Civiltà Cattolica" del 25 novembre 1907, nonché articoli coevi e dello stesso tenore pubblicati da "L'Osservatore Romano (A. Foa, *Roma 1907. Ernesto Nathan, un sindaco non solo inglese ma anche ebreo*, Roma, Auditorium Parco della Musica, 14 aprile 2013). Su Ernesto Nathan si rimanda pure alla monografia dedicatagli nell'ambito di questa stessa pubblicazione e, naturalmente, alle indicazioni bibliografiche in essa contenute: E. CAPUZZO, *Elite e società ebraica, infra*.

⁶² M. I. MACIOTI, *Ernesto Nathan. Un sindaco che non ha fatto scuola*, Roma, IANUA, 1983, pp. 118-119.

⁶³ S. CAVIGLIA, *L'identità salvata*, cit., pp. 31-33; l'Autore nota, tra l'altro, che ben venti dei ventisei parlamentari ebrei eletti tra il 1861 e il 1890 erano candidati dello schieramento di Destra.

che i correligionari della Tripolitania da poco italiana dovessero considerarsi come appartenenti a "due specie"⁶⁴: e cioè "quelli immigrativi dalle nazioni civili e occidentalizzati, per così dire, e quelli indigeni"⁶⁵ da trattare certamente alla stregua degli altri elementi nativi.

Né fu questo l'unico motivo del contendere: di animate discussioni era infatti stata oggetto, sin dai mesi precedenti, la bozza di Statuto del Comitato; e in particolare il suo art. 3, che – a fianco dell'attività a favore degli interessi morali e materiali delle comunità – prevedeva anche interventi in favore dell' "ebraismo in

genere"⁶⁶. Proprio tale dizione, a giudizio dei portavoce della comunità romana, poteva "dar luogo al sospetto di tendere ad aspirazioni politiche in contrasto col sentimento patriottico italiano"⁶⁷.

Infine dunque, nonostante le proteste dei sionisti, lo Statuto del maggio 1914 fu approvato cassando dall'art. 3 l'espressione invisa ai romani.

Alla costituzione del Consorzio tra le comunità israelitiche come ente morale non si sarebbe peraltro arrivati che il 6 maggio 1920: a guerra conclusa, e con la *Belle Époque* ormai definitivamente tramontata.

⁶⁴ Le espressioni di Ravà sono riportate in: T. CATALAN, *L'organizzazione delle comunità ebraiche italiane dall'Unità alla prima guerra mondiale*, cit., p. 1281.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ivi*, p. 1286; in nota il testo dell'art. 3 della bozza di statuto in questione.

⁶⁷ AUCEI, *Attività del Consorzio fino al 1924*, 1/9, fasc. 8, *Verbale della riunione del Comitato del 27 novembre 1913 in Roma*.



Nella stessa collana:

1. *Giancarlo Spizzichino*
LA SCOMPARSA DELLA SESTA
SCOLA
La sinagoga Portaleone

2. *Elsa Laurenzi*
LE CATACOMBE EBRAICHE
Gli Ebrei di Roma
e le loro tradizioni funerarie

3. *Elsa Laurenzi*
JEWISH CATACOMBS
The Jews of Rome:
funeral rites and customs

4. *Elsa Laurenzi*
LA CATACOMBA EBRAICA
DI VIGNA RANDANINI

5. L'ORATORIO DI CASTRO
CENTO ANNI DI EBRAISMO A
ROMA (1914-2014)
a cura di *Claudio Procaccia*

L'arco cronologico prescelto (1814-1914) riguarda il periodo che va dal ritorno a Roma di Pio VII (24 maggio 1814) – dopo l'esilio imposto da Napoleone – all'anno in cui fu inaugurato l'Oratorio Di Castro (1914), la sinagoga simbolo della distribuzione degli ebrei lontano dall'area dell'ex ghetto e del loro insediamento nei rioni e nei quartieri creati nel periodo post risorgimentale. Quest'ultimo avvenimento per gli ebrei della capitale concluse simbolicamente la fase dell'emancipazione, prima dello spartiacque creato dallo scoppio della "Grande Guerra", che determinò la crisi dello Stato liberale a cui fece seguito l'avvento del fascismo.